

Sistema di misurazione e valutazione della performance valido fino all'annualità 2019

Suddivisione del punteggio tra performance organizzativa ed individuale

La suddivisione del punteggio tra le due principali categorie - organizzativa ed individuale – è stata differenziata a seconda della categoria di appartenenza. Si è proceduto dall'assunto che i dipendenti sono chiamati a rispondere circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati in misura proporzionale al loro peso decisionale. Ne consegue che la percentuale massima per la performance organizzativa è attribuita ai dirigenti (70%) e la percentuale minima è attribuita alle categorie C, B e A (30%). Con criterio inverso è attribuita la percentuale riguardante la performance individuale. Il tutto come sinteticamente risultante dal seguente prospetto:

qualifica	performance organizzativa	apporto personale agli obiettivi	competenze e comportamenti
Dirigenti	70 (di cui 60 per obiettivi e 10 per capacità propositiva)	=	30
Cat. D – posizione organizzativa	60	=	40
Cat. D	40	10	50
Cat. C	30	10	60
Cat. B	30	10	60
Cat. A	30	10	60

Suddivisione per classi di punteggio

Il risultato finale, cioè la somma tra la valutazione della performance organizzativa e la valutazione della performance individuale, viene raggruppato secondo le seguenti classi:

classi di punteggio	classi	distribuzione del fondo
da 80,01 a 100 punti	1 [^]	200
da 70,01 a 80 punti	2 [^]	150
da 60,01 a 70 punti	3 [^]	100
da 0 a 60 punti	4 [^]	0

In rapporto alla classe di appartenenza, il fondo di produttività – annualmente stanziato - viene distribuito con la seguente proporzione:

- Ai dipendenti inseriti nella 4^o classe non viene erogata la produttività;
- Ai dipendenti inseriti nella 3[^] classe viene attribuito l'importo base 100;
- Ai dipendenti inseriti nella 2[^] classe è attribuito un importo pari a quello assegnato ai dipendenti inseriti nella 3[^] classe, aumentato del 50%.

- Ai dipendenti inseriti nella 1^a classe è attribuito un importo pari a quello assegnato al dipendente inserito nella 3^a classe, aumentato del 100%.

La collocazione nella 1^o o nella 2^o classe per 3 anni consecutivi ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche (art. 23, comma 3, decreto legislativo 27/10/2009, n. 150) e titolo rilevante ai fini della progressione di carriera (art. 24, comma 3, decreto legislativo 27/10/2009, n. 150)